



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE DOCENTE

Siena, 12 FEB. 2014  
PROTOCOLLO: 5561-VII/11

Ai Sig. Direttori di Dipartimento  
SEDE

**Oggetto:** Legge 12 Novembre 2011 n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012) – articolo 4 comma 78, modificato dal Decreto Legge 9 Febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 Aprile 2012 n. 35 - **Congedo per motivi di studio.**

Per opportuna conoscenza, si comunica quanto già fatto presente con nota n. 19441-VII/11 del 19 Aprile 2012, trasmessa a tutto il Personale docente ed ai Presidi delle allora Facoltà di questa Università e relativa alle disposizioni contenute nella Legge 12 Novembre 2011 n. 183, in materia di congedi per motivi di studio:

"A seguito dell'entrata in vigore, a decorrere dal 1° Gennaio 2012 della Legge n. 183/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 il 14 Novembre 2011, sono state introdotte norme che vanno ad incidere sul funzionamento interno delle Università; in particolare, detta disposizione prevede un cambiamento importante riguardo alla concessione delle autorizzazioni da parte del Rettore **per il collocamento in congedo per motivi di studio e ricerca.**

A tal proposito, è opportuno informare che, **l'articolo 4, comma 78 della Legge 183/11**, così come modificato dall'articolo 49, comma 2, del Decreto Legge 9 Febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 Aprile 2012 n. 35, prevede che le autorizzazioni di cui all'articolo 17, 1° comma del D.P.R. 382/80, di cui all'articolo 10 della Legge 311/58 e di cui all'articolo 8 della Legge 349/58, **possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.**

Inoltre, è precisato che il Rettore, nel concedere le autorizzazioni, tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università, e il Decreto Legge 5/2012, convertito in Legge 4. Aprile 2012 n. 35, ulteriormente dispone che da ciò non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In mancanza di indicazioni più precise, si ritiene che il requisito dei trentacinque anni sia da riferirsi alla anzianità di servizio maturata nel ruolo della docenza universitaria.

Pertanto, prima di sottoporre al parere del Consiglio di Dipartimento le eventuali domande presentate, è necessario che esse siano valutate, in termini di possesso del requisito richiesto, dai competenti Uffici dell'Amministrazione."

Cordiali saluti,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

Ufficio Amministrazione Personale Docente  
Via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena  
tel +39 577 232111 fax +39 577 232230 uff\_perdocente@unisi.it